



**COMUNE DI NEIVE**  
**Provincia di Cuneo**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13**

**Oggetto : URBANISTICA - DELIBERAZIONE N. 3/CC DEL 07.02.2011 AVENTE PER OGGETTO " VARIANTE "PARZIALE" AL PRG AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. N. 56/1977 E S.M.I. - INDIRIZZI NORMATIVI DA APPLICARSI AI TERRITORI DELLE ZONE DI ECCELLENZA DEL PROGETTO DI CANDIDATURA UNESCO DEI PAESAGGI VITIVINICOLI DI LANGHE, ROERO E MONFERRATO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO" - INTEGRAZIONI**

L'anno duemilaundici addì dieci del mese di marzo alle ore 18 e minuti 00 nella sala delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dall'Ordinamento degli Enti Locali, dallo Statuto e dal Regolamento Comunale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta PUBBLICA ORDINARIA di SECONDA CONVOCAZIONE  
 Sono presenti i Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Carica</b>	<b>Pr.</b>	<b>As.</b>
<b>FERRO LUIGI</b>	Sindaco	X	
<b>ICARDI ADELINO</b>	Consigliere	X	
<b>GHELLA ANNALISA</b>	Consigliere	X	
<b>VOGHERA ELENA</b>	Consigliere	X	
<b>BALARELLO GILBERTO</b>	Consigliere	X	
<b>MARENGO MARCO</b>	Consigliere	X	
<b>GIACHINO GIUSEPPE MIRENO</b>	Consigliere	X	
<b>MESSOIRANO GIUSEPPE</b>	Consigliere	X	
<b>MARZI ADRIANA</b>	Consigliere	X	
<b>BARACCO RENATO</b>	Consigliere	X	
<b>RIVETTI BRUNO</b>	Consigliere	X	
<b>GIACOSA MAURIZIO</b>	Consigliere	X	
<b>CANE PIERCARLO</b>	Consigliere		X
<b>Totale</b>		<b>12</b>	<b>1</b>

Con l'intervento e l'opera del Signor Dott. Fausto Sapetti, Segretario Comunale Capo.



## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il Comune di Neive è dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 – 25754 del 31.05.1983 e successive varianti, di cui ultima con DGR 20-8756 del 12.05.2008 (adeguamento al PAI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 08/07/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva adottata la variante parziale n. 6 al P.R.G.I. redatta dagli Architetti Raffaella Gambino e Paolo Ferrero di Torino in merito agli indirizzi normativi da applicarsi ai territori delle zone di eccellenza del progetto di candidatura Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n.03 del 07/02/2011, esecutiva ai sensi di legge, veniva dato atto che non era pervenuta alcuna osservazione, fatta salva un'osservazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, accolta, veniva approvata in via definitiva la variante parziale n. 6 al P.R.G.I. redatta dagli Architetti Raffaella Gambino e Paolo Ferrero di Torino in merito agli indirizzi normativi da applicarsi ai territori delle zone di eccellenza del progetto di candidatura Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato;

CONSIDERATO che per mero errore materiale non è stato dato atto nella citata deliberazione n. 3/CC del 7 febbraio scorso delle motivazioni della mancata attivazione della verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale, indicazione puntualmente richiesta dalla Provincia di Cuneo. Rimarcato, come peraltro notato dalla Provincia medesima, che dette motivazioni sono state espresse al punto 3.3 della Relazione illustrativa alla variante;

RITENUTO pertanto al fine della perfezione dell'atto di integrare la deliberazione n. 3/CC del 07.02.2011, esplicitando le motivazioni in quel provvedimento non riportate;

VISTO il punto 3.3. della Relazione illustrativa intitolato "Termini di esclusione dal processo di VAS e dalla L.R. n. 40/98, che così recita:

*"In relazione al vigente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" (Suppl. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) che prevede la redazione della Valutazione ambientale strategica "VAS", si specifica che, ai sensi DGR-9 giugno 2008, n. 12-8931 - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi. (Suppl. al B.U. n. 24 del 12 giugno 2008)-Allegato II, sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale :*

*.....  
- Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).....*

*Rispetto alle fattispecie indicate, la presente Variante:*

- non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA,
- non prevede la realizzazione di nuovi volumi,
- non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad integrazioni specifiche legate alla tutela delle aree agricole produttive e non alle tutele ambientali,
- non prevede modifiche alle norme o all'articolazione territoriale delle destinazioni di PRG su aree ricadenti in zone vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004, nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, nello specifico il Biotopo degli Stagni di Neive, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc..

*La Variante può quindi ricadere nelle condizioni di 'esclusione' dal procedimento di VAS di cui alla DGR-9 giugno 2008, n. 12-8931."*

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

A VOTI UNANIMI espressi in forma palese per alzata di mano

### DELIBERA

1)DI INTEGRARE la propria deliberazione n. 3/CC del 07.02.2011 avente per oggetto " Variante parziale al PRG ai sensi dell'art. 17, comma 7 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i. – Indirizzi normativi da applicarsi ai territori delle zone di eccellenza del progetto di candidatura Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato" aggiungendo nelle premesse della medesima il seguente punto:

"Termini di esclusione dal processo di VAS e dalla L.R. n. 40/98

*In relazione al vigente Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" (Suppl. alla G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) che prevede la redazione della Valutazione ambientale strategica "VAS", si specifica che, ai sensi DGR-9 giugno 2008, n. 12-8931 - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi. (Suppl. al B.U. n. 24 del 12 giugno 2008)-Allegato II, sono di norma esclusi dal processo di valutazione ambientale :*

*.....  
- Varianti parziali formate e approvate ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, c. 7 della l.r. 56/77 e s.m.i., non riguardanti interventi soggetti a procedure di VIA, che non prevedano la realizzazione di nuovi volumi, se non ricadenti in contesti già edificati, ovvero che riguardino modifiche non comportanti variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente o che non interessino aree vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi (aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc.).....*

*Rispetto alle fattispecie indicate, la presente Variante:*

- *non riguarda interventi soggetti a procedure di VIA,*
- *non prevede la realizzazione di nuovi volumi,*
- *non introduce modifiche che comportino variazioni al sistema delle tutele ambientali già previste dallo strumento urbanistico vigente, limitandosi ad integrazioni specifiche legate alla tutela delle aree agricole produttive e non alle tutele ambientali,*
- *non prevede modifiche alle norme o all'articolazione territoriale delle destinazioni di PRG su aree ricadenti in zone vincolate ai sensi degli art. 136, 142 e 157 del D.lgs. 42/2004, nonché ambiti sottoposti a misure di salvaguardia e protezione ambientale derivanti da specifici disposti normativi cioè aree protette, siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale, nello specifico il Biotopo degli Stagni di Neive, aree soggette ad interferenze con attività produttive con presenza di sostanze pericolose, aree con presenza naturale di amianto, aree vulnerabili ecc..*

*La Variante può quindi ricadere nelle condizioni di 'esclusione' dal procedimento di VAS di cui alla DGR-9 giugno 2008, n. 12-8931."*

2)DI INTEGRARE ulteriormente la propria deliberazione n. 3/CC del 07.02.2011, sopra citata, aggiungendo nel dispositivo della deliberazione il seguente comma:

*"DI DARE ATTO che la Variante parziale n. 6 del luglio 2010 per le motivazioni sopra espresse non è sottoposta alla verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione ambientale."*

SUCCESSIVAMENTE con votazione separata ed unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Signor FERRO LUIGI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.